

n. 8/2017

Roma, aprile 2017

## LA RICERCA TELEMATICA DEI BENI DEL DEBITORE: L'ACCESSO DEL CREDITORE ALLE BANCHE DATI.

### **1. Inquadramento normativo.**

L'art. 492-bis c.p.c., introdotto dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (di conversione del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, integrato dagli artt. 155-*quater* e 155-*quinques* disp. att. c.p.c.)<sup>1</sup> disciplina la ricerca telematica dei beni da pignorare. La norma, preso atto che la problematica inerente all'esecuzione forzata è sempre stata quella relativa all'identificazione ed alla localizzazione dei beni del debitore, mira ad agevolarne la ricerca al fine di garantire la fruttuosità dell'esecuzione forzata<sup>2</sup>.

Con il primo comma dell'articolo citato, il Legislatore ha disposto che il Presidente

<sup>1</sup> Su tale quadro ha inciso il recente D.L. 27 giugno 2015, n. 83 - recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria - il quale, coordinato con la successiva Legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132, è intervenuto in materia apportando rilevanti modifiche che hanno riguardato, da una parte, forme e procedura della ricerca telematica - a partire dalla presentazione e dal contenuto della domanda - dall'altra, la normativa di attuazione e gli adempimenti tecnici necessari a garantirne l'operatività.

<sup>2</sup> ROSSIN, *La ricerca telematica dei beni del debitore si fa anche se la banca dati non funziona*, in *Altalex*, 4 dicembre 2015.

del Tribunale, su istanza del creditore, verificato il diritto di quest'ultimo a procedere all'esecuzione forzata, può autorizzare l'Ufficiale Giudiziario a ricercare con modalità telematiche dei beni da pignorare. È importante rilevare, come chiarito dalla norma, che il creditore deve essere munito di titolo esecutivo<sup>3</sup>.

La giurisprudenza ha chiarito che, in mancanza di accesso diretto dell'Ufficiale Giudiziario «quando le strutture tecnologiche non sono funzionanti», il Presidente del Tribunale può autorizzare il creditore procedente a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati di cui all'art. 492-bis, co. 2, c.p.c.<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> L'interpretazione più conforme alla necessità di una preliminare e seria «verifica del diritto» da parte dell'autorità giudiziaria porterebbe a concludere nel senso che tale controllo debba estendersi alla sussistenza del titolo esecutivo e del precetto regolarmente notificato, in assenza dei quali l'istanza dovrebbe essere inammissibile.

<sup>4</sup> Trib. Avellino, 6 giugno 2015, secondo cui «l'espressione «quando le strutture tecnologiche non sono funzionanti» data la formulazione generica, deve interpretarsi estensivamente, in modo da ricomprendersi tutti i casi di non funzionamento e dunque non solo quelli dovuti a motivi di natura tecnica ma anche quelli dovuti a ragioni giuridiche, compresa l'omessa emanazione dei decreti di attuazione», in *Banca Dati Lex24*; Trib. Napoli, sez. V, 5 maggio

In sostanza, l'art. 492-bis c.p.c. dà la possibilità al creditore, direttamente o tramite l'U.G., di ricercare i beni da pignorare attraverso un collegamento diretto alle informazioni contenute nelle banche dati delle P.A. (anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate ed archivio rapporti finanziari), del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) ed in quelle degli enti previdenziali (Inps, Inail, ecc.), oltre che dei registri immobiliari<sup>5</sup>.

La norma si fonda sull'idea che le pubbliche amministrazioni, soprattutto alcune di esse (in primo luogo l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali), gestiscono banche dati da cui è possibile trarre una serie rilevante di informazioni in ordine ai beni o ai crediti di cui sono titolari i cittadini.

Tale idea, in realtà, era già alla base dell'art. 492, co. 7, c.p.c. - poi abrogato dall'entrata in vigore del D.L. n. 132/14 - il quale però conteneva il limite del necessario precedente pignoramento negativo per poter accedere alle banche dati pubbliche. Il Legislatore ha, così, eliminato tale vincolo permettendo al creditore, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale ed

---

2015, in *Redazione Giuffrè*, 2015. Parzialmente conforme la sentenza del Trib. Novara, 21 gennaio 2015, in *Il fallimentarista*, Milano, 10 marzo 2015, secondo la quale l'autorizzazione al creditore ad accedere direttamente alle banche dati «è subordinata ad un'espressa richiesta» e solamente qualora «per motivi strettamente tecnologici» non sia possibile l'accesso all'U.G..

<sup>5</sup> LEIDI, *Art.492-bis c.p.c.: appunti sulla ricerca telematica dei beni da pignorare*, in *Persona e danno*, 6 luglio 2016.

indipendentemente da precedenti pignoramenti, di ricercare in via telematica le cose da pignorare accedendo direttamente alle banche date pubbliche per poi procedere, nel caso di positiva individuazione del bene/credito, al pignoramento<sup>6</sup>.

\*

## 2. L'istanza del creditore.

La ricerca telematica dei beni da pignorare deve avvenire "su istanza del creditore". Il legislatore, tuttavia, non individua la modalità con cui tale autorizzazione debba essere richiesta al Presidente: al riguardo, si sono sviluppate due tesi.

Secondo un primo orientamento, si avrebbe una domanda anticipata di tutela<sup>7</sup>: il Tribunale si porrebbe come un intermediario, autorizzando l'Ufficiale Giudiziario alla ricerca telematica. Il comma 5 della norma, infatti, dispone che dopo il ricorso non sarebbe necessaria alcuna richiesta successiva. Non sembrerebbe esserci, dunque, bisogno di alcun impulso del creditore il quale, chiesta l'autorizzazione al Presidente, dovrebbe solo attendere il riscontro dall'Ufficiale Giudiziario che "d'ufficio" provvederebbe al pignoramento.

Secondo l'avverso orientamento, invece, la norma si limiterebbe a descrivere due fasi: la prima, composta dalla richiesta al Presidente e dal provvedimento di autorizzazione, introduttiva di un procedimento di volontaria giurisdizione; la seconda, autonoma rispetto alla prima,

---

<sup>6</sup> LEIDI, op. cit..

<sup>7</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 2015, 251.

consistente invece nella ulteriore istanza di ricerca telematica all'U.G..

Ad oggi, nella prassi, è prevalente la prima impostazione.

È importante rilevare che **l'efficacia del precetto deve permanere** per tutto l'iter. In altri termini, la presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. ed il successivo provvedimento di autorizzazione del Tribunale non impediscono la perenzione del precetto. Considerato che, in particolare, l'Agenzia delle Entrate ha dei tempi molto lunghi per l'evasione delle richieste appare dunque opportuno, nelle more, rinotificare il precetto.

\*

### **3. L'accesso telematico diretto dell'U.G..**

Attualmente il sistema risulta strutturato come segue:

- 1) notifica del precetto;
- 2) deposito dell'istanza al Presidente del Tribunale del luogo di residenza/domicilio/dimora/sede del debitore (si consiglia di indicare ben in evidenza nell'intestazione dell'atto la dicitura "istanza ex art.492 bis c.p.c.");
- 3) pagamento solo del contributo unificato di € 43,00, con esenzione dal bollo ex art. 13, co.1-*quinquies*, T.U. Spese di Giustizia);
- 4) deposito telematico dell'istanza nel registro della volontaria giurisdizione<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Finalmente, la diatriba su quale fosse il registro "competente" è stata risolta dal Ministero della Giustizia nel gennaio 2016, creando un nuovo schema XSD "tipo atto" per il procedimento in oggetto, all'interno del Registro della Volontaria Giurisdizione. Quindi, a partire dal gennaio 2016, il deposito dell'istanza avviene mediante ricorso

In ordine al contenuto dell'istanza, la disposizione si limita a stabilire che essa deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria, del numero di fax e, ai fini dell'art. 547 c.p.c., l'invito alla dichiarazione del terzo volta a specificare di quali cose o di quali somme sia debitore o si trovi in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, nonché dell'indirizzo Pec del difensore.

L'efficacia del precetto è condizione di procedibilità e l'istanza di autorizzazione rivolta al Giudice dell'esecuzione deve essere proposta prima che sia decorso il termine per adempiere indicato nel precetto. Soltanto qualora sussista grave e comprovato pericolo nel ritardo, il Presidente può autorizzare la ricerca prima della notificazione del precetto.

Il Presidente del Tribunale esamina la richiesta del creditore precedente e, riscontrati i presupposti di legge, autorizza la ricerca. Tale autorizzazione deve ritenersi estesa anche alla successiva espropriazione cui l'Ufficiale Giudiziario potrà procedere d'ufficio quando l'interrogazione delle banche dati avrà consentito di individuare un solo bene o credito<sup>9</sup>.

con oggetto "Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Art. 492 bis" (codice 401003), tipologia di atto "Ricorso generico", collocato all'interno delle "Autorizzazioni processuali", previste nel registro della volontaria giurisdizione.

<sup>9</sup> SOLDI, op. cit., 256: «Il procedimento impone, infatti, al creditore di assumere una ulteriore iniziativa processuale solo nel caso in cui la ricerca dei beni abbia consentito di individuare plurimi beni e crediti ed occorra stabilire quali di essi debba essere sottoposto ad

Terminate le ricerche, l'Ufficiale Giudiziario redige un processo verbale con indicazione di tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze<sup>10</sup>.

\*

### **3. segue: l'accesso diretto del creditore.**

Il legislatore - per sopperire alle problematiche tecnico-operative che l'accesso telematico tramite U.G. avrebbe potuto presentare<sup>11</sup>- ha anche previsto la possibilità di accesso diretto del creditore tramite i gestori delle banche dati (art. 155-*quinques* disp. att. c.p.c.) al fine di assicurare al creditore istante una procedura alternativa a quella di cui all'art. 492-*bis*, co. 2, c.p.c.<sup>12</sup>.

Il richiamo all'autorizzazione dell'art. 492-*bis* c.p.c. chiarisce come l'accesso sia subordinato, alla stregua di quello telematico diretto a mezzo di Ufficiale Giudiziario, alla previa verifica, del Presidente del Tribunale del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione.

Ottenuta l'autorizzazione alla ricerca in proprio, il creditore deve proporre una apposita istanza chiedendo la documentazione utile per la ricerca, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio,

---

*esecuzione ovvero quando la competenza ad effettuare il pignoramento spetti ad altro ufficiale giudiziario».*

<sup>10</sup> ROSSIN, op. cit..

<sup>11</sup> ROSSIN, op. cit..

<sup>12</sup> Art. 155-*quinques* disp. att.: "Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario [...] non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste [...] le informazioni nelle stesse contenute".

contenente i dati anagrafici delle parti nonché gli estremi del procedimento *ex* art. 492 *bis* c.p.c.<sup>13</sup>.

L'istanza deve essere corredata da una copia autenticata o duplicato informatico del ricorso e del decreto di autorizzazione, dalla procura alle liti e dal documento di identità del creditore.

La Direzione Regionale dovrà trasmettere all'Avvocato richiedente un prospetto contenente l'importo dei diritti di copia da versare ed una volta avvenuto il pagamento, dovrà essere inviata la ricevuta per poter ricevere la documentazione richiesta.

Appare opportuno segnalare che, con riferimento alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Lazio, la tempistica relativa all'invio del prospetto contenente i diritti di copia è di almeno 5 mesi dall'inoltro della richiesta, a causa della quantità di istanze ricevute dalla Direzione stessa. Tale lungaggine può considerarsi come uno degli effetti negativi della mancata possibilità - almeno allo stato attuale - per il creditore di accedere alle banche dati tramite l'Ufficiale Giudiziario (cfr. *infra*).

\*

### **4. Problemi applicativi ed orientamenti giurisprudenziali.**

Sebbene la lettera della legge sia chiara, è stata sollevata sin dalla sua entrata in

---

<sup>13</sup> Qualora la richiesta venga effettuata via pec, occorre redigere l'istanza in pdf nativo e sottoscriverla digitalmente.

vigore la questione della concreta applicabilità della disciplina in esame<sup>14</sup>.

L'art. 155-*quater* disp. att. c.p.c. prevede che le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca telematica mettano a disposizione degli U.G. gli accessi, con le modalità di cui all'art. 58 del C.A.D. (D. lgs. n. 82/2005)<sup>15</sup>.

È poi stabilito che, fino a quando non saranno definiti gli standard di comunicazione e le regole tecniche e, in ogni caso, l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della Giustizia non disponga dei sistemi informatici per la suddetta cooperazione applicativa, l'accesso sarà consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Si ritiene, poi, che la necessità di pattuire una convenzione di fruibilità dei dati non verrà, poi, del tutto meno anche una volta

<sup>14</sup> In altri termini, in assenza di indirizzi giurisprudenziali univoci e in attesa degli interventi normativi, oltre che tecnici, previsti dagli artt. 155-*quater* e *quinquies* disp. att. c.p.c., gli Uffici Giudiziari si sono divisi tra favorevoli e contrari all'accoglimento delle istanze ex art. 492-*bis* c.p.c.; cfr. ROSSIN op. cit.

<sup>15</sup> Cioè tramite la cooperazione applicativa, finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti; previa definizione, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate, degli standard di comunicazione e delle regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni dovranno conformarsi.

stabiliti dall'Agenzia gli standard di comunicazione e le regole tecniche, perché sarà "in ogni caso" necessaria allorché il Gestore della banca dati non dovesse disporre dei sistemi informatici funzionali alla cooperazione applicativa.

In questa prospettiva, l'ultimo periodo dell'art. 155-*quater* disp. att. c.p.c. presenta una chiara sintesi, soprattutto per chi dovrà dare applicazione alla nuova normativa: "il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'art. 492-*bis* del codice".

In attesa che tale elenco sia pubblicato, il Presidente del Tribunale non potrà fare altro che autorizzare il creditore - privato *medio tempore* della possibilità di accedere mediante U.G. - a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati, limitatamente però a quelle elencate dal nuovo testo del secondo comma 155-*quinquies* disp. att.

In conclusione, nonostante permanga tuttora una notevole oscillazione giurisprudenziale in ordine all'ammissibilità dell'istanza ex art. 492-*bis* c.p.c., si può rilevare un atteggiamento sostanzialmente favorevole<sup>16</sup>. Da ultimo, si segnala il decreto del Tribunale di Nola del 28 novembre 2016, Dott. Tedesco, che

<sup>16</sup> In questo senso cfr. Ord. Trib. Mantova, dott.ssa Laura De Simone, 3 febbraio 2015; Ord. Trib. Napoli Nord, dott. Caria, 24 dicembre 2014; Ord. Trib. Napoli, Pres. Azzariti Fumaroli, 2 aprile 2015. Ritengono inammissibili siffatte istanze: Ord. Trib. Vicenza, 19 marzo 2015 e Ord. Trib. Modena, 30 gennaio 2015.

ha accolto la richiesta del creditore procedente, sottolineando che *“la regolazione delle modalità di accesso alle banche dati di cui all’art. 155 quater disp. att. c.p.c. ancora da attuare, si riferisce esclusivamente all’accesso degli ufficiali giudiziari e che, invece, nessun decreto attuativo deve essere emanato per l’ipotesi in cui sia il creditore ad essere autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall’art. 492 bis c.p.c., visti gli artt. 492bis e 155 quinquies disp. att. c.p.c.”*.

Tale decreto si inserisce nel solco di quell’orientamento espresso in maniera puntuale dal Tribunale di Avellino, Pres. Marena, nel decreto del 6 giugno 2015 secondo cui *“ai fini di una corretta applicazione dell’art.492 bis c.p.c. la generica formulazione ‘quando le strutture non siano funzionanti’ deve essere interpretata estensivamente in modo da ricomprendervi tutti i casi di non funzionamento delle strutture tecnologiche derivante non solo da motivi tecnici ma anche da motivi giuridici, ivi compresa l’omessa emanazione dei decreti di attuazione”*.

Si esprime in maniera favorevole all’accesso diretto alle banche dati da parte del creditore anche l’ordinanza del Tribunale di Roma del 27 dicembre 2016, Dott. Vigorito, che ha autorizzato il creditore *“ad ottenere dai gestori di ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché di quelle degli enti previdenziali, le informazioni nelle stesse contenute”*. Nel suddetto provvedimento il Giudice ha rilevato che in virtù del combinato disposto degli artt. 492-bis

c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c., i presupposti per la concessione dell’autorizzazione sono costituiti dalla sussistenza del diritto ad agire esecutivamente – desumibile dal titolo esecutivo – nonché dall’esistenza di un atto di precetto regolarmente notificato ed ancora efficace al momento dell’emanazione del provvedimento<sup>17</sup>.

In conclusione, la giurisprudenza di merito più recente è orientata ad interpretare in maniera estensiva la lettera della legge per consentire al creditore, una volta ottenuta l’autorizzazione del Presidente del Tribunale, di accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni atteso che la norma è già completa nella sua formulazione<sup>18</sup>. Tutto ciò al fine di evitare la negazione di un diritto riconosciuto dalla legge e che rischierebbe di essere reso, di fatto, non esercitabile a causa di una inerzia da parte delle Istituzioni.

Dott.ssa Beatrice Grano  
Studio Legale Mannocchi & Fioretti  
Sede di Roma

*Il presente documento non costituisce un parere ed è stato redatto ai soli fini informativi dei clienti di M&F. È proprietà di M&F e non può essere divulgato a soggetti differenti dal destinatario, senza una preventiva autorizzazione scritta.*

<sup>17</sup> Cfr. altresì Ord. Trib. Brescia, Dott. Baldissera, 22 dicembre 2016.

<sup>18</sup> Ienco, Art. 492 bis c.p.c.: L’accesso telematico diretto del creditore è ammesso in attesa dei decreti attuativi, in ExParteCreditoris, anno 2015.